

N. ____/____ REG.PROV.COLL.
N. 02093/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quinta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 2093 del 2026, proposto da

Cinema Mundi Società Cooperativa A R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivan Polidori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

nei confronti

The Space Cinema 1 S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Luca Amicarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Dream Cinema S.r.l., Nuove Vacanze Romane S.r.l., in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della comunicazione della Regione Lazio, Protocollo nr: 60299 - del 21/01/2026 –

REGLAZIO (Allegato n. A) - Regione Lazio Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" (DE G09096 del 15/07/2025), nonché alla comunicazione della Regione Lazio del 04.02.2026 (Allegato B), esclusivamente nella parte in cui l'Amministrazione ha impedito alla ricorrente il diritto di accesso ai progetti ed al loro contenuto, in virtù della loro natura di opere di ingegno e di creazione intellettuali, e quindi per l'accertamento del diritto di accesso della ricorrente a tutti i Progetti ed al loro contenuto di tutti i soggetti che hanno partecipato Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio"

nonché per l'accertamento

del diritto di accesso di Cinema Mundi Società Cooperativa a r.l. Onlus, a prendere visione, per fini di giustizia, delle domande presentate dalle concorrenti nell'ambito dell'Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio"

e per la condanna

dell'amministrazione resistente all'ostensione dei documenti richiesti;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di The Space Cinema 1 S.p.A.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 il dott. Gianluca Verico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

1.- Rilevato che:

- la società ricorrente ha impugnato, ex art. 116 c.p.a., il diniego parziale all'istanza di accesso presentata in data 30 dicembre 2025 in relazione agli atti dell'Avviso pubblico "Sostegno e Rilancio competitivo delle Sale Cinematografiche e delle Arene del Lazio" (DE G09096 del 15/07/2025) della Regione Lazio, con la quale si chiedeva di accedere, tra l'altro, a "tutte le domande e le proposte per la richiesta

per il contributo che ha condotto alla determinazione del punteggio assegnato ai concorrenti”;

- la ricorrente ha dedotto che con Determinazione n. G17603 del 22 dicembre 2025, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 106 del 29 dicembre 2025, è stato approvato:

i) l’elenco delle n. 26 domande ammesse al contributo (Allegato A);

ii) l’elenco delle n. 16 domande ammissibili non finanziabili per esaurimento delle risorse (Allegato B);

iii) l’elenco delle domande ammissibili ma non finanziabili per mancato raggiungimento del punteggio minimo (Allegato C);

- la proposta della ricorrente è stata valutata tra quelle ammissibili ma non finanziabili per esaurimento delle risorse (Allegato B);

rilevato che gli atti e i documenti di cui si chiede l’ostensione coinvolgono aspetti di riservatezza di altri soggetti che, in quanto controinteressati, devono necessariamente essere evocati nell’odierno giudizio;

considerato, infatti, che, a tal riguardo, la costante giurisprudenza ha avuto modo di precisare che *“nel giudizio sull’accesso a documenti che coinvolgano aspetti di riservatezza di altri soggetti, sono considerati controinteressati in senso tecnico tutti coloro ai quali si riferiscono i documenti richiesti, sicché il ricorso deve essere notificato a tutti i controinteressati e la mancata integrazione del contraddittorio in primo grado determina l’annullamento della sentenza con rinvio al primo giudice”* (Consiglio di Stato sez. VI, 23/08/2021, n.5998);

ritenuto, pertanto, di dover disporre l’integrazione del contraddittorio ai sensi dell’art. 49, primo comma, c.p.a. nei confronti di tutti i soggetti collocati negli elenchi pubblicati in allegato alla ridetta Determinazione n. G17603 del 22 dicembre 2025;

2.- Ritenuto inoltre che:

- per l’elevato numero dei controinteressati e per le prevedibili difficoltà di reperimento degli indirizzi degli stessi occorre autorizzare, ai sensi dell’art. 41,

comma 4, c.p.a., la notificazione a tutti i soggetti controinteressati, nelle forme della notificazione per pubblici proclami;

- la notificazione dovrà avvenire mediante pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della Regione Lazio, dal quale risulti:

(i) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso introduttivo;

(ii) il nominativo della ricorrente e l'indicazione dell'amministrazione intimata;

(iii) gli estremi e l'oggetto dei provvedimenti impugnati;

(iv) l'indicazione dei controinteressati, nei termini sopra specificati;

(v) copia del testo integrale del ricorso introduttivo e della presente ordinanza;

(vi) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso;

(vii) l'indicazione del numero della presente ordinanza con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notificazione del gravame per pubblici proclami ai sensi degli artt. 27, comma 2 e 41, comma 4, c.p.a.;

- la Regione Lazio dovrà curare che sul suo sito istituzionale venga inserito un collegamento informatico denominato "Atti di notifica" dal quale possa raggiungersi la pagina web sulla quale sono pubblicati gli atti oggetto della presente ordinanza e dovrà, inoltre, rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta notificazione per pubblici proclami con indicazione della data in cui è avvenuta la predetta notificazione;

- la Regione Lazio, infine, non dovrà rimuovere dall'home page del proprio sito istituzionale, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita;

- la notificazione per pubblici proclami, nei sensi qui indicati, dovrà avvenire entro il termine perentorio di giorni 30 (trenta) decorrente dalla notifica e/o comunicazione della presente ordinanza, a pena di improcedibilità del gravame ai

sensi dell'art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.;

- la prova dell'avvenuta notificazione dovrà essere depositata dalla parte ricorrente presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci) decorrente dall'adempimento della notificazione per pubblici proclami, a pena di improcedibilità del gravame;

3.- Rilevato, infine, che la Regione Lazio intimata non risulta costituita nonostante la rituale notificazione del ricorso introduttivo;

Ritenuta la necessità, ai fini della decisione, che l'Amministrazione depositi – anche in ottemperanza al disposto di cui agli artt. 46, comma 2, c.p.a. e 64, comma 3, c.p.a. – l'intero fascicolo del procedimento in oggetto unitamente ad una compiuta relazione sui fatti relativi al ricorso anche alla luce delle censure avanzate dal ricorrente;

Ritenuto che la Regione Lazio dovrà provvedere al predetto adempimento entro 30 giorni dalla comunicazione, in via amministrativa, della presente ordinanza ovvero dalla notificazione, se antecedente;

Ritenuto, per tutto quanto precede, di fissare, per il prosieguo, la camera di consiglio indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis):

- dispone l'integrazione del contraddittorio e ordina la notificazione del gravame per pubblici proclami, a cura della parte ricorrente, ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

- dispone a carico della Regione Lazio intimata gli incombeni istruttori nei sensi e nei termini di cui in motivazione;

- fissa, per il prosieguo, la camera di consiglio del 23 settembre 2026.

Manda alla Segreteria per la comunicazione della presente ordinanza alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 24 giugno 2026 con l'intervento dei magistrati:

Floriana Rizzetto, Presidente

Enrico Mattei, Consigliere

Gianluca Verico, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Gianluca Verico

IL PRESIDENTE

Floriana Rizzetto

IL SEGRETARIO